

**Allegato "B" al n. 25500/12322 di Repertorio**

**STATUTO  
della Fondazione  
"Fonte di Speranza Onlus"**

**Articolo 1  
Denominazione**

1. È costituita per trasformazione della Associazione "Fonte di Speranza Onlus" una Fondazione denominata

**"Fonte di Speranza Onlus"**

(di seguito la "**Fondazione**"). La Fondazione nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione utilizzerà la locuzione "**Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale**" ovvero l'acronimo "**ONLUS**".

**Articolo 2  
Sede**

**2.1** La Fondazione ha sede legale in **Milano**.

La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di cui all'articolo 9 del presente statuto. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l'Autorità competente, per la relativa iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche, avvenuta la quale il trasferimento diventa efficace a tutti gli effetti.

**2.2** La Fondazione opera in tutto il territorio nazionale e a livello internazionale; con delibera del Consiglio di Amministrazione potranno essere costituiti, sia in Italia che all'estero delegazioni e uffici.

**Articolo 3  
Scopo e attività**

**3.1** La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 460/97 nei settori dell'assistenza sociale e sociosanitaria; della beneficenza diretta e indiretta; dell'istruzione e della cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale di cui rispettivamente ai n. 1, 3, 5, e 11bis dell'art. 10, comma 1, del citato decreto.

**3.2** In particolare la Fondazione ha come scopo il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni più vulnerabili, principalmente dell'Africa e dell'Asia, attraverso la realizzazione e il sostegno a progetti di sviluppo ed interventi umanitari rivolti alle persone povere e bisognose con particolare attenzione all'infanzia, alla maternità e alla condizione femminile in generale.

**3.3.** La Fondazione intende perseguire i suddetti scopi attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

-concedere erogazioni in denaro o in natura che mirino ad alleviare le condizioni di bisogno di soggetti meritevoli di solidarietà sociale, comprese quelle effettuate a beneficio di altri enti senza scopo di lucro che operano direttamente nei confronti delle suddette persone, nonché erogazioni gratuite in denaro a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di attività delle Onlus per la

realizzazione diretta di progetti di utilità sociale volti a garantire alle persone le condizioni necessarie e sufficienti per una vita dignitosa;

- favorire il miglioramento degli standard di igiene e salute fornendo aiuti medici, sostegno socio-psicologico anche attraverso il sostegno all'istituzione di ambulatori e centri medici locali;

- promuovere l'adozione di minori a distanza;

- sostenere e favorire il completamento degli studi, la formazione professionale, e/o l'avviamento al lavoro dei giovani bisognosi onde favorire l'integrazione nella società;

- realizzare progetti di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale nei paesi in via di sviluppo attraverso: la realizzazione di infrastrutture di pubblica utilità; l'erogazione di beni di prima necessità, prodotti alimentari non deperibili, medicinali, vestiario, ecc. nonché vaccini e cure mediche; la promozione di interventi di sviluppo per le comunità in un'ottica di piena valorizzazione delle risorse locali e di pari dignità delle controparti; la promozione e la realizzazione di azioni e servizi di territorio mirati a favorire la crescita armonica e la difesa dei diritti dei minori, anche attraverso la formazione sportiva, nonché la loro scolarizzazione nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti dei minori; l'attivazione di percorsi e progetti finalizzati alla promozione delle pari opportunità e il riconoscimento delle differenze di genere come valore.

**3.4.** La Fondazione potrà svolgere quali attività connesse nei limiti di cui all'art. 10, comma 5, del D.Lgs 460/97, in quanto integrative delle attività istituzionali, in coerenza con le finalità della Fondazione le seguenti attività:

- favorire lo sviluppo delle reti locali sia in Italia che nei paesi partner, con il coinvolgimento di enti territoriali, locali, associazioni religiose e laiche al fine di attivare canali di scambio in termini di risorse, metodologici, tecnologici e culturali, nonché tramite ogni altra attività ritenuta utile per il perseguimento di finalità di solidarietà sociale;

- realizzare campagne di sensibilizzazione, convegni di informazione e partecipazione ad eventi finalizzati al raggiungimento delle finalità della Fondazione stessa, allo scopo di far conoscere al pubblico le problematiche di cui la medesima si occupa sia in Italia che all'estero;

- realizzare una pubblicazione periodica o rivista strettamente attinente alle finalità della Fondazione e agli ambiti di attività.

**3.5** La Fondazione può, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi. In particolare, può:

a) acquistare realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;

b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;

c) richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie;

d) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nonché società di capitali (in tal caso allegandone i bilanci al proprio), comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione e compatibilmente alla qualifica Onlus;

d) svolgere tutte le attività utili a raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura compatibilmente con la qualifica Onlus;

e) promuovere e/o organizzare manifestazioni occasionali, svolte in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, allo scopo di raccogliere fondi da destinare alle finalità istituzionali.

3.6 È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione delle attività direttamente connesse ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

3.7 La Fondazione per il raggiungimento delle sue finalità e nello svolgimento delle sue attività, potrà avvalersi anche del lavoro volontario.

#### **Articolo 4**

##### **Patrimonio e Fondo di Dotazione**

4.1 Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal Fondo di dotazione;
- b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del Patrimonio;
- c) da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;
- d) dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;
- e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

#### **Articolo 5**

##### **Fondo di Gestione**

5.1 La Fondazione finanzia le proprie attività con:

- a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del Patrimonio;
- b) le erogazioni liberali, le donazioni, i lasciti testamentari e i contributi pubblici e privati versati alla Fondazione per il raggiungimento del suo scopo non destinati a Patrimonio;
- c) le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio per delibera del Consiglio di Amministrazione;
- d) i proventi derivanti dalle attività istituzionali e connesse nei limiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. 460/97;
- e) gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi non destinati a Patrimonio.

#### **Articolo**

##### **Organi**

6.1 Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente e il Vice Presidente;
- c) l'Organo di Revisione.

#### **Articolo 7**

##### **Consiglio di Amministrazione**

7.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito anche solo "Consiglio") composto da un minimo di cinque a un massimo di sette membri, incluso il Presidente.

7.2 Il Consiglio di Amministrazione, nominato inizialmente nell'atto di trasformazione, è composto come segue:

a) Diego Sportiello e Carlo Sportiello sono membri a vita con facoltà di designare la persona che, dopo la cessazione dalla carica per qualunque motivo, assumerà la qualifica di nuovo membro a vita con le stesse prerogative riservate ai medesimi nel presente statuto;

b) i restanti membri sono nominati dal Consiglio uscente e restano in carica per tre esercizi, e scadono con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio, salvo dimissioni o decadenza. I membri del Consiglio sono rieleggibili.

Il numero dei Componenti del Consiglio di Amministrazione è determinato dal Consiglio in scadenza.

7.3 Il Presidente della Fondazione è individuato, a vita, nella persona di Diego Sportiello. Successivamente, il Presidente verrà scelto dal Consiglio di Amministrazione al suo interno, con deliberazione presa a maggioranza dei componenti.

7.4 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di uno dei consiglieri a vita di cui al punto 7.2 lett. a) senza che sia stato designato un successore, il Consiglio potrà cooptare un nuovo componente in sua sostituzione o ridurre il numero dei componenti per il mandato in corso, fermo restando il rispetto del numero minimo. In caso di cooptazione, il consigliere così nominato resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio.

7.5 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un consigliere nominato ai sensi del precedente articolo 7.2 lett. b), il Consiglio potrà cooptare un nuovo componente in sua sostituzione o ridurre il numero dei componenti per il mandato in corso, fermo restando il rispetto del numero minimo. In caso di cooptazione, il consigliere così nominato resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio.

7.6 Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

## **Articolo 8**

### **Competenze del Consiglio di Amministrazione**

8.1 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:

- a) stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, individuando i progetti da attuare;
- b) redige la relazione annuale sull'attività, ne predispone e ne esegue i programmi;
- c) redige e approva annualmente il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- d) definisce la struttura operativa della Fondazione;
- e) conferisce incarichi professionali;
- f) provvede alle assunzioni ed ai licenziamenti del personale dipendente;
- g) sottoscrive contratti di qualsiasi natura;
- h) nomina il Vicepresidente e il Presidente quando previsto dall'art. 7.3;
- i) può nominare un Presidente Onorario della Fondazione scelto tra coloro che maggiormente si sono dedicati alla realizzazione dello scopo istituzionale della Fondazione, il quale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto;

- j) stabilisce se l'Organo di Revisione sia monocratico o collegiale;
- k) può nominare il Direttore determinandone le funzioni e il compenso nei limiti di cui all'art. 10, comma 6, del D.Lgs. 460/97;
- l) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- m) amministra il patrimonio della Fondazione, che dovrà essere investito con l'obiettivo di conseguire il massimo rendimento possibile compatibilmente con la conservazione del valore dello stesso nel lungo periodo;
- n) delibera le modifiche allo statuto e le sottopone alle autorità competenti per l'approvazione, nei modi e a sensi di legge;
- o) delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero purché compatibile con la qualifica Onlus;
- p) delibera le operazioni straordinarie con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri;
- q) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

**8.2** Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo composto da tre dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge; può avvalersi di consulenti.

## **Articolo 9**

### **Riunioni del Consiglio di Amministrazione**

**9.1** Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove sia in Italia che all'estero.

**9.2** Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei consiglieri, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata, messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

**9.3** Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche mediante i mezzi di telecomunicazione, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Revisione.

**9.4** Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.

**9.5** Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai consiglieri presenti.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione.

Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Direttore della Fondazione, se nominato, o, in caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.

**9.6** Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche

mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento. In particolare, è necessario che:

- a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

## **Articolo 10**

### **Presidente – Vice Presidente**

**10.1** Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

**10.2** Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

**10.3** In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

**10.4** Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

**10.5** Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Al Vice Presidente, nell'ambito dei poteri conferitigli spetta la legale rappresentanza della Fondazione.

## **Articolo 11**

### **Direttore**

**11.1** Il Direttore, se nominato, sovrintende all'attività amministrativa e finanziaria della Fondazione. A tal fine compie ogni atto necessario e conseguente riferendo al Consiglio di Amministrazione, cui compete il coordinamento e la vigilanza sull'esecuzione delle attività gestorie.

**11.2** Possono inoltre essere delegati al Direttore ulteriori poteri finalizzati all'esecuzione di specifiche delibere, di volta in volta, adottate dal Consiglio di Amministrazione, o in generale ogni potere connesso all'implementazione, al coordinamento, all'esecuzione e alla buona riuscita dei progetti e delle attività deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

**11.3** Il Direttore redige e sottoscrive con il Presidente i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, sottoscrive la corrispondenza e ogni atto esecutivo delle deliberazioni del Consiglio.

Provvede, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, all'eventuale assunzione di personale, determinandone l'inquadramento e il trattamento economico, con il relativo potere disciplinare in conformità con le norme di legge.

**11.4** La carica di Direttore è incompatibile con quella di Consigliere di Amministrazione.

## **Articolo 12**

### **Organo di revisione**

**12.1** L'Organo di Revisione può essere monocratico o collegiale secondo quanto

stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

**12.2** I membri dell'Organo di Revisione sono nominati tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali, dalla Prefettura di Milano.

**12.3** I membri dell'Organo di Revisione durano in carica tre esercizi ossia sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono riconfermabili.

**12.4** L'Organo di Revisione è incaricato del controllo della regolarità dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione, predispone le relazioni ai bilanci consuntivi e preventivi, ne riferisce al Consiglio ed effettua le verifiche di cassa.

**12.5** L'Organo di Revisione assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Alle riunioni dell'Organo di Revisione si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 9.

### **Articolo 13**

#### **Gratuità delle cariche**

**13.** Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio, fatta eccezione per l'Organo di Revisione e per l'eventuale consigliere delegato, ai quali può essere riconosciuto un compenso nella misura determinata dal Consiglio all'atto della nomina nel rispetto dei limiti di cui all'art. 10, comma 6, del D.Lgs. 460/97.

### **Art. 14**

#### **Albo dei Sostenitori**

**14.** Il Consiglio di Amministrazione potrà, con delibera presa a maggioranza, attribuire la qualifica di Sostenitore a coloro – persone fisiche o soggetti giuridici – che abbiano sostenuto in maniera significativa la Fondazione e le sue attività. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione potrà istituire, presso la sede della Fondazione, l'Albo dei Sostenitori.

### **Articolo 15**

#### **Esercizio Finanziario - Bilancio - Utili e avanzi di gestione**

**15.1** L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente.

**15.2** E' fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

**15.3** La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

### **Articolo 16**

#### **Scioglimento**

**16.1** La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli Articoli 27 e 28 del Codice Civile. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione

nomina uno o più liquidatori.

**16.2** In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione devono essere devoluti ad altra Onlus o a fini di pubblica utilità, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Articolo 17**

##### **Norme applicabili**

**17.** Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni, il D.Lgs. 460/97 e le altre norme di legge in materia.

#### **Articolo 18**

##### **Registro Unico del Terzo Settore**

**18.** Il presente statuto resterà in vigore fino al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 104, comma 2 del D.Lgs. 117/2017. Con l'iscrizione della Fondazione al Registro Unico del Terzo Settore il presente statuto si intenderà sostituito dallo statuto allegato alla lettera "C" della delibera di trasformazione adottata in data 11 settembre 2020.

F.to: Diego Sportiello  
Monica De Paoli